

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze per un aumento della fascia delle persone con sussidio minimo per l'assicurazione malattia per l'anno 2011 (modifica LCAMal)

del 30 novembre 2010

La Commissione della gestione e delle finanze nella sua riunione del 23 novembre 2010 ha individuato una soluzione di compromesso per rispondere alla problematica dell'aumento inaspettato dei premi delle casse malati.

Questa soluzione consiste in una modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia (LCAMal) - formalizzata in una proposta di iniziativa parlamentare elaborata - volta all'allargamento mirato del numero dei beneficiari dei sussidi per i premi dell'assicurazione malattia, per l'anno 2011, con un'estensione, così come è stato proposto per il 2010, dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio minimo conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

- a. per le persone sole (art. 29 cpv. 1 lett. a.) da fr. 22'000.- a fr. 28'000.-;
- b. per le famiglie (art. 29 cpv. 1 lett. b.) da fr. 34'000.- a fr. 40'000.-;
- c. per le famiglie toccate dal reddito di riferimento (art. 32 cpv. 2) da fr. 55'000.- a fr. 60'000.-;
- d. per il terzo e successivo figlio (art. 46 cpv. 1) da fr. 65'000.- a fr. 70'000.-.

La Commissione ha sottoposto questa proposta d'iniziativa elaborata al Consiglio di Stato affinché ne valutasse l'impatto finanziario ed amministrativo e formulasse la sua posizione al riguardo.

In data 30 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto la risposta del Governo (allegata al presente testo).

Il Consiglio di Stato valuta l'impatto finanziario della proposta attorno ai 3.3/3.4 milioni di franchi e per quanto riguarda gli aspetti amministrativi ritiene la proposta realizzabile, indicando tuttavia qualche criticità e soprattutto la necessità di un potenziamento di 2 unità di personale per far fronte a questo compito in tempi brevi. In conclusione il Consiglio di Stato richiama il parere comunicato lo scorso 17 novembre e relativamente alla presente proposta comunica di rimettersi alla decisione del Gran Consiglio.

La Commissione, preso atto della risposta del Consiglio di Stato, ha deciso di sostenere la proposta di iniziativa, per il suo carattere di straordinarietà (è limitata al 2011) e anche per la maggior spesa contenuta e comunque inferiore agli importi inizialmente ipotizzati, che la sua concretizzazione comporta.

Rispetto al testo elaborato presentato nello scritto del Consiglio di Stato, la Commissione propone di estendere il termine per la presentazione dell'istanza di sussidio, da parte dei cittadini che fossero toccati dalla misure proposta, al 30 aprile 2011.

Per quanto riguarda le implicazioni amministrative indicate dal Consiglio di Stato, la Commissione lo invita ad evitare l'assunzione di due unità supplementari di personale ritenendo che questo compito straordinario sia fattibile attingendo a risorse già presenti nell'amministrazione.

Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze propone al Gran Consiglio la modifica legislativa formalizzata nella seguente iniziativa parlamentare elaborata.

Per la Commissione gestione e finanze:
Fabio Regazzi, presidente
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -
Bignasca A. - Brivio - Celio - Chiesa -
Foletti - Ghisletta R. - Jelmini - Lurati -
Orelli Vassere - Vitta

Allegata:

- presa di posizione del Consiglio di Stato del 30 novembre 2010

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 30 novembre 2010 presentata dalla Commissione della gestione e delle finanze

d e c r e t a:

I.

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 nella versione attualmente in vigore è modificata come segue:

Art. 81b

¹Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

- a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 28'000.-;
- b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
- c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
- d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 70'000.-.

²In deroga all'art. 28 cpv. 2 e con riferimento al cpv. 1 della presente norma, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 può essere presentata entro il 30 aprile 2011.

- a. dalle persone sole (cpv. 1 lett. a.) con un reddito tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
- b. dalle famiglie (cpv. 1 lett. b.) con un reddito tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
- c. dalle famiglie con un reddito di riferimento (cpv. 1 lett. c.) tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
- d. dalle altre famiglie (cpv. 1 lett. d.) con un reddito tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.